

# ELENCHI DEI “MEDICI COMPETENTI”

A seguito della comunicazione della FNOMCeO n. 83 avente per oggetto “Decreto Ministeriale 15 novembre 2010 – Master abilitante per le Funzioni di Medico Competente – elenchi provinciali dei medici competenti”, si vuole rendere noto quali sono le modalità e i titoli/requisiti che i medici devono possedere, ai fini della relativa iscrizione nell’elenco provinciale dei medici competenti e nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti (art. 38, comma 1, D.Lgs n. 81/2008):

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, che abbiano svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008.

I medici in possesso del titolo di cui alla lettera d), che non abbiano svolto l’attività di medico competente per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, per essere abilitati, sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari della durata di almeno un anno costituito da un numero di crediti formativi universitari pari a 60; in alcuni casi le competenti autorità accademiche potranno autorizzare anche crediti formativi universitari pari a 30.

I medici in possesso dei requisiti succitati, che vogliono essere iscritti negli elenchi provinciali dei medici competenti debbono farne apposita domanda all’Ordine di appartenenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificati), come da fac-simile allegato.

A decorrere dal programma triennale ECM 2011/2013, i medici competenti dovranno, inoltre trasmettere agli Ordini provinciali di appartenenza, la certificazione o l’apposita autocertificazione atta a comprovare il rispetto dell’obbligo formativo di cui all’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 -“Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro –”.

L’Ordine provinciale potrà procedere d’ufficio a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, chiedendo la documentazione attestante il possesso dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna delle fattispecie previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

**L’iscrizione nell’elenco provinciale dei medici competenti comporta l’iscrizione anche nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute, se non già effettuata.**

**Allegati: Moduli domande di iscrizione**